

XIX legislatura

A.S. 311:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2022

n. 1



servizio del bilancio
del Senato

- la lettera e), introducendo il comma 237-bis, fa salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi.

Il comma 2 prevede che il datore di lavoro, qualora cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40%, sia tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Le somme rimosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e destinate a processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

Il comma 3 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche alle procedure avviate antecedentemente alla data del 24 settembre 2022 e non già concluse.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni disciplinano aspetti procedurali e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le maggiori entrate, derivanti dall'incremento del contributo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 234 del 2021, nonché dalla restituzione delle somme percepite dalle aziende ed erogate a carico della finanza pubblica, di cui al comma 2, non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 38

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

L'articolo è stato modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati³⁴.

Il comma 1 in particolare modifica l'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*).

Il comma 3 stabilisce l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica per 65 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT riferisce che la disposizione rinvia al 31 ottobre 2023 (rispetto all'originario termine del 31 ottobre 2022) il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in

gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. È previsto inoltre che sia fornita all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.

³⁴ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 7 novembre 2022, pagina 17.

compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento, nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Evidenzia che il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati crediti per un importo pari a quasi 15 milioni di euro dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in un'unica soluzione (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 195 milioni (corrispondenti a 210 milioni di euro stimati dalla norma originaria meno i 15 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate di pari importo, ciascuna da 65 milioni di euro, da versare nel 2023 nel 2024 e nel 2025.

Evidenzia inoltre che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in unica soluzione	15	0	0	0
Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale	0	65	65	65
Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria (70 milioni in ciascuno degli anni 2022,2023 e 2024)	-55	-5	-5	65

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori/maggiori entrate tributarie ed extratributarie correnti.

(milioni di euro)

Descrizione norme		e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
c. 1 e 3		e	t/c	-55	-5	-5	65	-55	-5	-5	65	-55	-5	-5	65

Al riguardo, per i profili di quantificazione - in considerazione dei dati assunti dalla RT, pienamente corrispondenti alla rettifica dei valori contabilizzati a suo tempo

in relazione agli effetti dell'articolo 5, commi 9-12, del decreto-legge n.146 del 2021³⁵, relativamente agli incassi previsti in relazione al riversamento dei crediti d'imposta indebitamente portati in compensazione dalle imprese³⁶, sia in unica soluzione che in soluzione rateale per le annualità 2022/2024 - non vi sono osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, posto che la RT riferisce di non aver considerato ai fini della stima in esame - onde evitare duplicazioni - anche le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo per il differimento disposto con le norme in esame, andrebbero fornite delucidazioni in merito agli effetti non considerati per ciascuna annualità.

Sul comma 3, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta quale tetto massimo di spesa prevista in adeguamento al FISPE per l'annualità 2025, sarebbe utile acquisire informazioni in merito agli interventi e ai fabbisogni per cui si predispone l'ulteriore finanziamento.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 23, recante disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, nella parte in cui è prevista la certificazione degli investimenti effettuati dalle imprese.

La RT evidenzia che l'estensione della procedura di certificazione di cui all'articolo 23 del citato decreto-legge n. 73 del 2022 comporta un potenziale incremento delle certificazioni che si prevede possano essere richieste dalle imprese. Al momento, tuttavia, non è possibile stimarne il numero e quindi si ritiene che, in sede di prima applicazione, non occorra procedere al reclutamento di ulteriore personale per l'espletamento delle attività di controllo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3.

La RT ribadisce che agli oneri complessivi derivanti dalla disposizione, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

³⁵ Cfr. XVIII Legislatura, Servizio del bilancio del Senato, Nota di Lettura n. 267/2021, pagina 9 e seguenti.

³⁶ Elementi di dettaglio sono stati a suo tempo forniti dal rappresentante del Governo in sede di conversione del decreto legge n. 146 del 2021. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio Legislativo, Appunto del 10 novembre 2021, pagine 2-4.

- a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti e maggiori entrate.

(milioni di euro)

Descrizione norme		e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
c. 4, lett. a)	F. ind.	s	c	-15	0	0	0	-15	0	0	0	-15	0	0	0
c. 4, lett. b)	FISPE	s	c	-40	-5	-5	0	-40	-5	-5	0	-40	-5	-5	0
c. 4, lett. c)	c.1	e	t/c	0	0	0	65	0	0	0	65	0	0	0	65

Al riguardo, per i profili di copertura, per quanto concerne le lettere a) e b) - posto che viene stabilito che agli oneri previsti dall'articolo in esame, rispettivamente, per il 2022 e per le annualità 2022/2024, si provveda mediante riduzioni a valere sulle dotazioni del Fondo esigenze indifferibili e del FISPE - andrebbe fornita conferma circa l'esistenza delle disponibilità a valere dei relativi stanziamenti, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di iniziative di spesa già programmate a valere sugli stessi stanziamenti.

Quanto alla lettera c), non ci sono osservazioni e si rinvia alle considerazioni formulate in merito al comma 3.